****

**Tutela e Accesso alle pensioni - A.P.E. Sociale**

**LEGGE N.214 DEL 22 DICEMBRE 2011 – “MANOVRA MONTI”**(G.U. Serie Generale n.300 del 27/12/2011 – S.O. n.276)

**PRO-RATA DAL 2012**

|  |
| --- |
| La quota di pensione per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 in poi sarà calcolata con il sistema **contributivo.** Dal 2012, quindi, le pensioni saranno calcolate soltanto con il sistema misto o contributivo. |

**CERTEZZA DEL DIRITTO**

|  |
| --- |
| - Coloro chehanno maturato tutti i requisiti previsti dalla normativa precedente L.247/07 e L.122/2010 entro il 31/12/2011 continuano ad accedere alla pensione con i requisiti e le decorrenze dellastessa normativa, con possibilità di richiedere all’Ente previdenziale di appartenenza la certificazione del diritto.*Tale richiesta non è vincolante per la salvaguardia dei diritti acquisiti, né esistono termini perentori per* - quota 96 con età minima 60/61 e 36 o 35 anni di contributi con applicazione della finestra mobile di 12 mesi*la sua proposizione. La certificazione, inoltre, ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto.* **-** Continuano ad accedere con la normativa precedente anche i lavoratori Fiat che maturano il requisito alla pensione entro il 31/12/2017 a seguito "dell'accordo sindacale sottoscritto per la conversione del sito industriale di Termini Imerese" |

**PENSIONI**

|  |
| --- |
| Per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 in poi sono previsti solo due tipi di pensione:**PENSIONE DI VECCHIAIA****PENSIONE ANTICIPATA**🡪con età anagrafica inferiore a quella per la vecchiaia  |

**PENSIONE DIVECCHIAIADONNE** (A.G.O. e forme sostitutive)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data maturazione requisiti | Requisito anagraficoDIPENDENTI | Requisito anagrafico AUTONOMEe GESTIONE SEPARATA | Requisito contributivo |
| Dall’1.1.2012 | 62 anni  | 63 anni e 6 mesi  | 20 anni |
| Dall’1.1.2014 | 63 anni e 6 mesi  | 64 anni e 6 mesi | 20 anni |
| Dall’1.1.2016 | 65 anni  | 65 anni e 6 mesi | 20 anni |
| Dall’1.1.2018 | 66 anni  | 66 anni | 20 anni |

* Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti
 rispetto all’incremento della speranza di vita (+ 3 mesi dal 2013, + 4 mesi dal 2016 al 2018)

**PENSIONE DIVECCHIAIA UOMINI - DONNE PUBBLICO IMPIEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data maturazione requisiti | Requisito anagrafico | Requisito contributivo |
| Dall’1.1.2012 | 66 anni  | 20 anni |
| Dall’1.1.2013 al 31.12.2015 | 66 anni e 3 mesi  | 20 anni |

* a partire dal 2016 è previsto un adeguamento triennale di ulteriori 4 mesi
* dal 2019 è previsto un adeguamento biennale di ulteriori 4 mesi
* dal 2021 è previsto un adeguamento di 3 mesi

**PENSIONE ANTICIPATA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data maturazione requisiti | Requisito contributivoUomini | Requisito contributivodonne |
| Dall’1.1.2012 | 42 anni e 1 mese | 41 anni e 1 mese |
| Dall’1.1.2013  | 42 anni e 5 mesi  | 41 anni e 5 mesi  |
| Dall’1.1.2014 | 42 anni e 6 mesi  | 41 anni e 6 mesi  |

Il requisito contributivo tiene conto degli adeguamenti
 rispetto all’incremento della speranza di vita (+ 3 mesi dal 2013, + 4 mesi dal 2016 al 2018)

**SISTEMA CONTRIBUTIVO PURO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Per i soggetti assicurati dal 1° gennaio 1996 in poi**, l’importo della pensione per il 2017 non può essere inferiore a 1,5 volte l’Assegno Sociale, cioè € 672,10(A.S. = € 448,07 per il 2017).Si prescinde da tale vincolo al compimento del 70° anno di età con almeno 5 anni di contributi effettiviPer gli stessi soggetti è prevista la possibilità di conseguire una pensione anticipata potendo far valere i seguenti requisiti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Data maturazione requisiti** | **Requisiti** |
| **Dall’1 gennaio 2012** | * **20 anni di contributi**
* **63 anni di età \*\***
* **Importo pensione non inferiore a 2,8 volte l’Assegno Sociale 2012 € 428,99 x 2,8**

 **€ 1.201,17** |

**\*\*** Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamentirispetto all’incremento della speranza di vita (+ 3 mesi dal 2013, + 4 mesi dal 2016 al 2018) |

**NORMA ECCEZIONALE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E’ prevista la possibilità di pensione anticipata per i lavoratori dipendenti del settore privato, secondo la seguente tabella:

|  |  |
| --- | --- |
| **DONNE**  | **UOMINI E DONNE** |
| * **20 anni di contributi**
* **60 anni di età**

**DA MATURARE ENTRO IL 31/12/2012** | * **Almeno 35 anni di contributi**
* **Almeno 60 anni di età**
* **Quota 96**

**DA MATURARE ENTRO IL 31/12/2012** |

**ACCEDONO ALLA PENSIONE AL COMPIMENTO DEL 64° ANNO DI ETA’**A cui si sommano gli adeguamentirispetto all’incremento della speranza di vita (+ 3 mesi dal 2013, + 4 mesi dal 2016 al 2018) |

**SOGGETTI DEROGATI DALLA NUOVA DISCIPLINA**

|  |
| --- |
|  Coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011 con possibilità di certificazione  del diritto;Lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4.12.2011, che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; **Donne che optano per il sistema di calcolo contributivo (art.1 c.9 L.243/04), norma valida fino al 2015**Lavoratori in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.2011; Titolari, alla data del 4.12.2011, di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (bancari, esattoriali, postali, ecc.), nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4.12.2011 il diritto di accesso ai predetti Fondi; dipendenti delle amministrazioni statali per cui sia in corso l’esonero dal servizio alla data del 4.12.2011. L’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 04/12/2011 anche se verrà fruito in data successiva.autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al 4.12.2011 o in precedenza;  |

**Gli enti previdenziali procederanno ad un monitoraggio di tali soggetti sulla base della cessazione del lavoro o del periodo di esonero**

**Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge - con decreto interministeriale - saranno definite le modalità di attuazionedella deroga e sarà determinato il numero dei soggetti derogati**

|  |
| --- |
| **Somma aggiuntiva (cd. quattordicesima mensilità) – Art. 1, c. 187, L. 232/16** |

Con il messaggio n. 1366 del 28/3/17 l’Inps ha fornito le prime istruzioni per l’applicazione dell’art. 1, c. 187, L. 232/16 (Legge di Bilancio 2017) che, come è noto, ha incrementato la misura della somma aggiuntiva di cui all’art. 5, commi da 1 a 4 della L. 127/07, a favore di coloro che sono in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il t.m., e ha previsto la corresponsione di tale somma, in misura diversa, anche in favore dei soggetti con reddito compreso tra 1,5 volte e 2 volte il t.m.

Di seguito sono indicati gli importi della somma aggiuntiva per l’anno 2017 (Tab. A, all. D, art. 1, c. 187, lett. a, L. 232/16).

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Legge Di Bilancio 2017 n° 232/2016 – Le Novità** |
| **APE volontaria - APE sociale - Pensione per lavoro precoce.*** **Ape volontario (sperimentale fino al 31.12.2018)** = prestito erogato da una Banca, da restituire, serve per raggiungere la pensione
* **Ape sociale (sperimentale fino al 31.12.2018)** = indennità pagata dallo Stato, corrisposta ad alcune categorie di lavoratori in situazione di disagio, serve per raggiungere la pensione
* **Pensione per lavoro precoce** = possibilità, per chi ha iniziato a lavorare presto, di accedere alla pensione anticipata con meno anni di contributi

**Ape Volontaria:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lavoratori interessati**  | **dipendenti e autonomi iscritti all’AGO, alle forme esclusive, alle forme sostitutive, alla Gestione Separata****(NO liberi professionisti iscritti alle relative Casse)** |
| **Età** | **Almeno 63 anni** |
| **Contributi** | **Almeno 20 anni** |
| **Condizioni** | * **diritto a VO entro 3 anni e 7 mesi**
* **No titolarità pensione diretta o AOI**
* **Importo pensione almeno 1,4 volte il TM (al netto della rata di ammortamento)**
* **Durata minima APE = 6 mesi**
* **Importo APE = per 12 mensilità, pari all’importo della VO che spetterebbe al raggiungimento dell’età pensionabile**
 |
| **Particolarità** | * **NON è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro**
* **Il prestito si restituisce in 20 anni con 260 rate**
* **La prima rata si paga con il primo rateo di pensione**
 |

**APE «AZIENDALE» “ATTESA DECRETAZIONE”**a seguito di accordo individuale con il lavoratorei datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, **possono incrementare il montante contributivo** del lavoratore richiedente l’APE**COME?**versando in unica soluzione all’INPS, alla scadenza del pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima rata di APEun contributo non inferiore all’importo della contribuzione volontaria .(determinato secondo i criteri di cui all’art.7 del Dlgs 184/97), per ciascun anno (o frazione di esso) di anticiporispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia**Ape Sociale:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lavoratori interessati** | **Dipendenti e autonomi iscritti all’AGO, alle forme esclusive, alle forme sostitutive, alla Gestione Separata che siano:**1. ***disoccupati senza più diritto alla relativa prestazione da almeno 3 mesi***
2. ***soggetti che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente convivente di 1° grado con handicap grave***
3. ***invalidi almeno al 74%***
* ***lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni, in modo continuativo, lavori «pesanti»***Con l’art.1, commi 1 e 2, del DL 50 viene, quindi, chiarito che le suddette attività lavorative si considerano **svolte in via continuativa** quando, nei sei anni precedenti la decorrenza dell’indennità o il momento del pensionamento, le stesse non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi, ed a condizione che siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
 |
| **Età** | **Almeno 63 anni** |
| **Contributi** | * **Almeno 30 anni per disoccupati, assistenti di parenti disabili, invalidi**
* **Almeno 36 anni per chi svolge lavori pesanti**
 |
| **Condizioni** | * **Cessazione del rapporto di lavoro**
* **Maturazione diritto a VO entro 3 anni e 7 mesi**
* **No titolarità pensione diretta**
* **Incompatibilità con trattamenti di sostegno del reddito connessi alla disoccupazione incluso Asdi**
* **Incompatibilità con indennizzo commercianti**
* **No requisiti pensione anticipata**
 |
| **Particolarità** | * **E’ erogata per 12 mensilità**
* **E’ pari all’importo mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione**
* **L’importo non può superare i 1500 euro al mese e non è rivalutabile**
* **E’ compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e redditi da lavoro autonomo entro 4.800 euro annui**
* **No diritto iscritti casse professionali**
 |

**Modalità e tipologia di presentazione delle domande:**1. Avere almeno 30 anni di contributi al momento della domanda, disoccupato, da almeno 3 mesi senza diritto a prestazioni a sostegno del reddito, lavoratori agricoli in attesa di indicazioni Inps.
* **Documenti da allegare:**
* Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti all’atto della domanda o entro l’anno;
* La lettera di licenziamento, dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale.
1. Avere almeno 30 anni di contributi al momento della domanda, assistere *da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente convivente di 1° grado con handicap grave.*
* **Documenti da allegare:**
* Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti all’atto della domanda o entro l’anno;
* La certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità della persona a cui presta assistenza.
1. Avere almeno 30 anni di contributi al momento della domanda, essere invalido almeno al 74%, invalidi del lavoro riconosciuti Inail devo essere sottoposti ad accertamento ASL su apposita richiesta.
* **Documenti da allegare:**

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti all’atto della domanda o entro l’anno;* Verbale di invalidità civile attestante la percentuale.
1. Avere almeno 36 anni di contributi e svolgere alla data della domanda da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività gravose.
* Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti all’atto della domanda o entro l’anno;
* Contratto di lavoro o busta paga;
* Dichiarazione del datore di lavoro su apposito modello Inps

**La domanda di riconoscimento dei requisiti deve essere presentata all’INPS di residenza, che rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione, entro determinate date per consentire all’Istituto di previdenza il monitoraggio delle richieste e l’equilibrio tra accoglimenti e risorse economiche stanziate. Di conseguenza devono presentare domanda:****entro il 15 luglio 2017 coloro che si trovano o si troveranno nelle condizioni sopra descritte****entro il 31 dicembre 2017. L’INPS deve rispondere all’interessato entro il 15 ottobre 2017. Le****domande presentate oltre questa data ma in ogni caso entro il 30 novembre 2017 saranno prese in****considerazione solo se all’esito del monitoraggio residueranno risorse. In questo caso l’INPS deve****rispondere entro il 31 dicembre 2017;****entro il 31 marzo 2018 coloro che si troveranno nelle condizioni sopra descritte entro il 31****dicembre 2018. L’INPS deve rispondere entro il 30 giugno 2018. Le domande presentate oltre****questa data ma in ogni caso entro il 30 novembre 2018 saranno prese in considerazione solo se all’esito del monitoraggio residueranno le risorse finanziarie. In questo caso l’INPS deve rispondere entro il 31 dicembre 2018.****Elenco attività gravose:**1. **Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;**
2. **Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;**
3. **Conciatori di pelli e di pellicce;**
4. **Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;**
5. **Conduttori di mezzi pesanti e camion;**
6. **Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;**
7. **Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;**
8. **Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;**
9. **Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;**
10. **Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;**
11. **Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.**

**La Pensione per i Lavoratori precoci:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beneficiari** | **Condizioni** |
| **Dipendenti e autonomi iscritti all’AGO, alle forme esclusive e alle forme sostitutive, iscritti alla gestione separata, casse professionali, enti privatizzati, che siano:**1. ***Disoccupati (licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale), che abbiano cessato di usufruire della prestazione per disoccupazione da almeno 3 mesi.***
2. ***Soggetti che assistono da almeno 6 mesi un familiare con handicap grave (coniuge o parente di 1° grado convivente).***
3. ***Soggetti con riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno il 74%, accertata dalle Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile.***
4. ***Lavoratori dipendenti che svolgono attività usuranti ex Dlgs 67/2011 oppure che svolgono da almeno 6 anni in modo continuativo attività cosiddette “gravose”***
 | * **Almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro prima dei 19 anni di età**
* **Almeno 41 anni di contributi (fino a tutto il 2018, non sarà applicato l’adeguamento relativa all’incremento della speranza di vita), valido anche il cumulo L.232/2016**
* **Non cumulabilità con redditi da lavoro subordinato o autonomo fino al perfezionamento del requisito contributivo ordinario**
* **Non cumulabilità con altre maggiorazioni previste per le specifiche attività lavorative (tranne la maggiorazione invalidi – art.80, L.388/2000)**
* **No diritto chi ha iniziato l’attività lavorativa dal 01/01/1996**
 |

**I documenti da produrre sono uguali per le tipologie dell’ape social.**

|  |
| --- |
| **Cumulo Legge 232/2016 – Le Novità**  |

Le novità introdotte dalla L. 232/2016 riguardano: - L’utilizzo ai fini del cumulo anche dei periodi maturati presso le Casse Professionali (DLgs 103/96 e DLgs 509/94) - La possibilità di conseguire con il cumulo la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10 L. 214/11, in presenza di almeno 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. - L’esercizio del cumulo L. 228/12 anche in presenza di un diritto autonomo presso una delle gestioni previdenziali interessate dal cumulo. **Il cumulo dà diritto alle seguenti prestazioni:*** **Pensione di vecchiaia;**
* **Pensione anticipata;**
* **Pensione ai superstiti;**
* **Pensione di inabilità;**
* **È utile ai fini del diritto la contribuzione estera;**
 |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Lavori usuranti – le novità Legge 232/2016** |

Secondo quanto previsto dal DDL, dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, verrà reso più semplice l’accesso alla pensione per lavoro usurante, per effetto della modifica di alcune delle disposizioni del D.Lgs. 67/11. In particolare:  vengono abolite le finestre mobili;  diventano alternativi – a partire dall’entrata in vigore della legge di Bilancio - i requisiti di durata: sarà quindi richiesto lo svolgimento del lavoro usurante per almeno la metà della vita lavorativa, oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro (viene eliminato, in quest’ultima ipotesi, il vincolo dell’anno di maturazione dei requisiti);  l’applicazione dell’incremento della speranza di vita ai requisiti anagrafici viene bloccata: dal 2019 al 2025 non saranno applicati i previsti adeguamenti. Sono stati modificati, inoltre, i termini entro i quali presentare la domanda per l’accesso al pensionamento da parte dei soggetti che svolgono attività usuranti. In particolare, è stata modificata ed integrata la lettera b) dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 67/11, con la precisazione che la domanda di accesso al beneficio, unitamente alla necessaria documentazione, deve essere trasmessa entro: - il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016 o nel corso dell’anno 2017; - il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018. **Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità per l’anno 2017, sarà emanato apposito decreto interministeriale per le modifiche da apportare al DM 20.9.11, anche rispetto alle semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio.** |

|  |
| --- |
| numero_verde-inas***visita il nostro sito*** *www.inas.it****contatta la Sede più vicina*** |